

(N. 1101)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955
(V. Stampato N. 1565)*

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 GIUGNO 1955

Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641, concernente disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e la tabella di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, relativo all'oggetto suddetto, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.

Art. 2.

I compensi spettanti al personale permanente e volontario per i servizi a pagamento, di cui all'articolo 26, secondo comma, lettere

a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, sono stabiliti in conformità della tabella di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

È abrogata la tabella dell'allegato n. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641.

Art. 3.

Alla maggiore spesa a carico della Cassa sovvenzioni antincendi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge sarà fatto fronte con le entrate previste dagli articoli 5 e 6 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1.

TABELLA DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PERMANENTE
PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE

G R A D O	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per turno straordinario	
			di solo pernottamento	di 24 ore
1	2	3	4	5
Marescialli	210	180	360	1.500
Brigadieri	180	150	330	1.350
Vice Brigadieri	180	150	330	1.350
Vigili scelti	150	120	300	1.200
Vigili	150	120	300	1.200

A) L'indennità di cui alla colonna 2^a è corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non è di turno ordinario e straordinario. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3^a è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato, in caserma e fuori, per servizi di istituto non compresi nella lettera A), quando non è di turno ordinario e straordinario.

C) Le indennità di cui alle colonne 2^a e 3^a, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai trenta minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2^a, dall'uscita al ritorno in caserma;
per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;
per i servizi di cui alla colonna 3^a, dall'uscita al ritorno in caserma, se esterni, dall'entrata all'uscita, se interni.

D) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 4^a, deve essere effettuato dalle ore 20,30 alle ore 6.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2.

TABELLA DEI COMPENSI ORARI SPETTANTI
AL PERSONALE VOLONTARIO IN SERVIZIO DISCONTINUO

G R A D O	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per pernottamento in caserma	Per servizio straordinario di 24 ore
1	2	3	4	5
Primi e secondi ufficiali	300	260	—	2.400
Marescialli	260	225	450	1.875
Brigadieri e vice brigadieri	225	190	415	1.690
Vigili scelti e vigili di 3 ^a , 2 ^a e 1 ^a classe . .	190	150	375	1.500

A) L'indennità di cui alla colonna 2^a è corrisposta a favore del personale volontario che interviene a sinistri quando non sia comandato in servizio straordinario per il quale compete il trattamento di cui alla colonna 5^a. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3^a è corrisposta al personale volontario che è comandato, in caserma e fuori, per i servizi d'istituto diverso da quello indicato nella lettera A), quando tale servizio non sia espletato durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 5^a.

C) Le indennità di cui alle colonne 2^a e 3^a debbono essere pagate in ragione di un'ora anche se il servizio sia stato di durata inferiore. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2^a dall'uscita al ritorno in caserma;
per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;
per i servizi di cui alla colonna 3^a, dall'uscita al ritorno in caserma, se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni;

D) Sono cumulabili le indennità previste nelle colonne 2^a e 4^a.

ALLEGATO N. 3.

TABELLA DEI COMPENSI FISSI ANNUI SPETTANTI AL PERSONALE VOLONTARIO
A SERVIZIO DISCONTINUO

Primi ufficiali	L.	24.000	-	Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.
Secondi ufficiali	»	18.000	-	Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.
Marescialli	»	10.500	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Brigadieri	»	9.750	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vice brigadieri	»	9.000	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili scelti	»	8.250	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 2 ^a classe	»	7.500	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 3 ^a classe	»	2.000	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 1 ^a classe (a)	»	100.000	-	Pagabili in dodicesimi il 27 di ogni mese.

(a) L'assegno è ridotto del 2 per cento, 4 per cento, 6 per cento, 8 per cento rispettivamente per i Corpi di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 4.

TABELLA DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PERMANENTE E VOLONTARIO PER I SERVIZI A PAGAMENTO DI CUI ALLE LETTERE a) E b) DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N. 1570

GRADO	Per i servizi dei soccorsi tecnici, per i servizi fissi di vigilanza e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo (per ogni ora)					er i servizi d'ispezione nelle sale cinematografiche (per tutti i gradi)														
	Corpi di 1ª categoria	Corpi di 2ª categoria	Corpi di 3ª categoria	Corpi di 4ª categoria	Corpi di 5ª categoria	Corpi di 1ª categoria	Corpi di 2ª categoria	Corpi di 3ª categoria	Corpi di 4ª categoria	Corpi di 5ª categoria										
1	2					3														
Ufficiali	256	242	234	216	204	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 230 per sale da 600 a 800 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 220 per sale da 600 a 800 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
Marescialli	204	194	184	174	164	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 230 per sale da 600 a 800 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 220 per sale da 600 a 800 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
Brigadieri	194	184	174	164	154	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 230 per sale da 600 a 800 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 220 per sale da 600 a 800 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
Vice brigadieri	190	180	172	162	152	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 230 per sale da 600 a 800 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 220 per sale da 600 a 800 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
Vigili scelti	184	174	164	154	146	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 230 per sale da 600 a 800 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 220 per sale da 600 a 800 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
Vigili	176	168	160	150	142	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 230 per sale da 600 a 800 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 220 per sale da 600 a 800 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti

A) L'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta a favore del personale (permanente e volontario) comandato per i servizi dei soccorsi tecnici, per i servizi fissi di vigilanza e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, soltanto quando i predetti servizi non siano espletati durante il turno ordinario o straordinario.

Se la durata della prestazione per i soccorsi tecnici e per i servizi fissi di vigilanza sia inferiore ad un'ora, i compensi dovranno essere corrisposti per un'ora intera di servizio. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti non vanno computate.

B) Per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, anche quando la prestazione sia di durata inferiore, l'indennità di cui alla colonna 2ª deve essere commisurata a quattro ore per ogni spettacolo teatrale.

Qualora il servizio medesimo si protragga oltre le ore 0,30 e, per i centri sedi di Corpi di 1ª categoria, oltre l'ora corrispondente a 10 minuti prima del termine del normale servizio tranviario, l'indennità per le ore successive è aumentata del 50 per cento.

Per le sale cinematografiche, nelle quali agiscono anche compagnie di varietà, la durata va calcolata da un quarto d'ora prima dell'inizio del primo spettacolo di varietà ad un quarto d'ora dopo il termine dell'ultimo.

Per le sale cinematografiche soggette a servizio fisso di vigilanza, la durata del servizio va calcolata da un quarto d'ora prima dell'inizio degli spettacoli ad un quarto d'ora dopo il termine.

Nei due ultimi casi le frazioni di ora eccedenti i trenta minuti primi vanno calcolate come ore intere, quelle inferiori ai trenta minuti non vanno computate.

C) L'indennità di cui alla colonna 3ª va corrisposta al personale, di qualunque grado, che effettua le ispezioni alle sale cinematografiche. Essa va corrisposta soltanto quando le ispezioni siano state effettuate e per ogni giorno di spettacolo, qualunque sia il numero di ispezioni eseguite nello stesso locale.

D) Le indennità previste nella presente tabella sono a carico degli enti o privati che richiedono la prestazione. Essi sono inoltre tenuti a rimborsare le spese per il servizio di ispezione dei posti di vigilanza, da calcolarsi in misura del dieci per cento della spesa per il servizio di vigilanza stessa.

E) Nei distaccamenti, qualunque sia la categoria del Corpo da cui dipendono, i compensi al personale per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo vanno corrisposti nella misura prevista per i Corpi di 5ª categoria.

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.